

Pubblico ministero in materia civile - giudizi disciplinari - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 07/02/2024 (Rv. 670292-01)

Sanzioni - Procedimento disciplinare a carico di psicologi - Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall'ordine degli psicologi - Pubblico Ministero - Litisconsorte necessario in sede processuale - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3532 del 07/02/2024 (Rv. 670292-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_070